



Regolamento sulle agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università della Tuscia (Emanato con D.R. n. 479/14 del 21.05.2014, modificato con D.R. n. 82/16 del 08.02.2016)

Regolamento sulle agevolazioni per l'iscrizione ai corsi di studio universitari dei dipendenti dell'Università della Tuscia

Articolo 1

Obiettivi

1. L'Università degli Studi della Tuscia favorisce l'iscrizione del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Corsi singoli presenti nella propria offerta formativa, riconoscendo all'alta formazione dei propri dipendenti un ruolo fondamentale per l'aggiornamento, l'arricchimento professionale, la crescita culturale ed il miglioramento dei servizi dell'Ateneo.
2. In linea con le finalità del "[Regolamento Welfare di Ateneo](#)", emanato con D.R. n. 513/13 del 21.05.2013, volto alla realizzazione di iniziative per la contribuzione al sostentamento delle famiglie dei dipendenti e per favorire il benessere psico-fisico del personale dell'Ateneo e dei propri congiunti, l'Università della Tuscia agevola, altresì, l'iscrizione del coniuge non separato e dei figli dei propri dipendenti di ruolo, a tempo indeterminato, ai Corsi di cui al comma 1.

Articolo 2

Requisiti e forme di agevolazione per i dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i requisiti necessari per le agevolazioni sono:
 - a) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto almeno biennale presso l'Università degli Studi della Tuscia;
 - b) non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati.
2. L'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo dispone che le tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di studio pagate dal personale di cui al comma 1, vengano determinate con l'applicazione dell'algoritmo previsto nella disciplina della tasse e contributi vigente con un abbattimento di tre fasce nell'attribuzione della fascia finale.

L'ammontare delle tasse non potrà comunque superare l'importo di € 600,00, comprensivo della tassa regionale e dell'imposta di bollo. Il Consiglio di Amministrazione, periodicamente, può aggiornare il suddetto importo massimo, tenuto anche conto del tasso di inflazione accertato dall'ISTAT.

3. L'iscrizione ai Corsi singoli di cui all'articolo 21 del [Regolamento Didattico di Ateneo](#) viene effettuata previo versamento del 50% del contributo fissato, secondo quanto disposto dal predetto articolo 21, comma 2.
4. Il dipendente iscritto ad un Corso di studio può beneficiare delle disposizioni di cui sopra per un numero di anni pari a quelli previsti per la durata legale del Corso di studio al quale si iscrive. Se il dipendente effettua l'iscrizione part-time il beneficio può essere accordato per un numero di anni pari al doppio della durata legale del Corso stesso.
5. Al dipendente, in possesso del diploma di scuola media superiore, che si iscrive ai Corsi di laurea dell'Ateneo possono essere riconosciuti crediti formativi universitari, in misura non superiore a 12 CFU, in virtù di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
6. I Consigli delle strutture didattiche interessate verificano la congruità e la coerenza fra il percorso formativo scelto dal dipendente e le attività formative per le quali si chiede il riconoscimento di CFU, sulla base del curriculum dell'interessato e della documentazione presentata. Ulteriori studi universitari pregressi, debitamente certificati, nonché ulteriori conoscenze e competenze acquisite individualmente dal dipendente saranno valutati, riconosciuti e computati separatamente, secondo le procedure relative alle singole pratiche studenti ordinariamente previste da ciascun corso di laurea.
7. L'ammissione dei dipendenti ai Corsi di cui all'articolo 1, comma 1, disposta a titolo totalmente gratuito, potrà essere valutata dall'Amministrazione, secondo criteri oggetto di contrattazione integrativa di ateneo, nei casi oggetto di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa ai sensi delle disposizioni contenute nel Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Analogamente, l'ammissione a titolo gratuito ai Corsi potrà essere riconosciuta in tutti i casi in cui vengano evidenziate esigenze formative specifiche dei dipendenti correlate alle funzioni svolte. In tale caso la frequenza ai corsi potrà essere effettuata anche durante l'orario di servizio.

Articolo 3

Requisiti e forme di agevolazioni per il coniuge non separato e i figli dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, possono beneficiare delle agevolazioni il coniuge non separato o i figli di personale docente, dirigente o tecnico-amministrativo di ruolo a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto almeno biennale presso l'Università della Toscana.

Ulteriori requisiti richiesti sono:

a) non essere in possesso di laurea;

b) non beneficiare di altre borse e/o contributi da chiunque erogati.

2. L'Università degli Studi della Tuscia dispone che le tasse universitarie per l'iscrizione ai corsi di studio pagate dal coniuge non separato o dai figli dei propri dipendenti, individuati al comma 1, vengano determinate secondo quanto stabilito nella annuale "Disciplina per la determinazione delle tasse e contributi universitari", applicando un abbattimento di una fascia rispetto a quella finale, calcolata attraverso la predetta disciplina.

L'importo massimo non potrà comunque superare € 600,00, comprensivo della tassa regionale e dell'imposta di bollo.

3. Il coniuge non separato o il figlio del dipendente iscritto ad un Corso di studio può beneficiare delle disposizioni di cui sopra per un numero di anni pari a quelli previsti per la durata legale del Corso di studio stesso. Se lo studente effettua l'iscrizione part-time il beneficio può essere accordato per un numero di anni pari al doppio della durata legale del Corso.

4. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare istanza per usufruire della presente agevolazione contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, allegando apposita attestazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 4

Norme transitorie

Le presenti disposizioni si applicano dall'a. a. 2015/16 con eventuale conguaglio sulla seconda rata.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.